Schema di patti parasociali

"CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI"

"Consorzio Casalasco Servizi Sociali" (Con.Ca.S.S.)

Patti parasociali

Fra i comuni di:

- Ca' d'Andrea
- Calvatone
- Casalmaggiore
- Casteldidone
- Cingia de' Botti
- Drizzona
- Gussola
- Martignana Po
- Motta Baluffi
- Piadena
- Rivarolo del Re ed Uniti
- San Giovanni in Croce
- San Martino del Lago
- Scandolara Ravara
- Solarolo Rainerio
- Spineda
- Tornata
- Torre de' Picenardi
- Torricella del Pizzo
- Voltido

di seguito congiuntamente definiti "le Parti"

Premesso:

a. che a seguito di modifica statutaria i Comuni sottoelencati fanno parte del "Consorzio Casalasco Servizi Sociali" (Con.Ca.S.S.), di seguito denominata " Consorzio" con le seguenti quote di partecipazione:

	Quote
Ca' d'Andrea	1,22

	Quote
Calvatone	3,20
Casalmaggiore	38,18
Casteldidone	1,45
Cingia de' Botti	3,47
Drizzona	1,39
Gussola	7,25
Martignana Po	4,85
Motta Baluffi	2,49
Piadena	9,02
Rivarolo del Re ed Uniti	5,22
San Giovanni in Croce	4,75
San Martino del Lago	1,21
Scandolara Ravara	3,70
Solarolo Rainerio	2,57
Spineda	1,61
Tornata	1,25
Torre de' Picenardi	4,46
Torricella del Pizzo	1,69
Voltido	1,02
Totale	**100**

Ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Impegni delle Parti

1. Le Parti s'impegnano a concorrere, nell'ambito degli equilibri economici e gestionali possibili, ad orientare l'attività del Consorzio in ottemperanza alla programmazione sviluppata in sede di Piano di Zona.
2. Le Parti si impegnano a svolgere le sedute dell'Assemblea Consortile di norma in prima seduta.
3. Il Consorzio si impegna a comunicare annualmente a tutti gli enti consorziati la dotazione organica e i relativi costi, e ogni adempimento utile per il positivo rapporto tra le parti.
4. Il Consorzio in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 95/2012 e in conformità della sentenza n. 236 del luglio 2013 della Corte Costituzionale prevede la riduzione del 20% dei costi di struttura e promuoverà nella redazione del proprio bilancio l'efficientamento delle procedure amministrative, più legate a logiche aziendali.

5. In caso di recesso dalla qualità di consorziato fino allo scadere del semestre di preavviso utile, il recedente è tenuto a sostenere le spese di funzionamento definite in sede di programmazione annuale.

Articolo 2 – Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea

1. Le parti convengono che la proposta di nomina del Presidente dell'Assemblea venga formulata congiuntamente dai componenti espressione dei comuni minori (con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti) e che la proposta di nomina del Vice Presidente venga formulata dai componenti espressione dei comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti.

Articolo 3 – Presidente e Consiglio di amministrazione

1. Le parti convengono che, a partire dalla prima nomina degli organi sociali prevista contestualmente alla costituzione del Consorzio e ad ogni successivo rinnovo o sostituzione, si applichino le seguenti disposizioni:
    a. il Presidente sarà indicato dal Comune di Casalmaggiore;
    b. gli altri 4 componenti saranno individuati dai Comuni capofila delle quattro aggregazione territoriali e fra loro sarà individuato il vicepresidente
2. Le parti concordano fin d'ora che, nell'eventualità di adozione da parte del Parlamento di diversa disposizione normativa rispetto all'attuale, verranno istituiti compensi e indennità di carica per il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti il C.d.A.. Stante la normativa vigente ad oggi è applicato a titolo di rimborso il solo gettone di presenza definito come da normativa.

Articolo 4 – Segretario

1. Le parti concordano di avvalersi della figura del Segretario e di conferire tale funzione al Segretario di un Comune consorziato o di conferire le funzioni connesse a tale ruolo al Direttore.

Art. 6 – Modalità di accoglimento nuovi enti

1. Nel caso di specie, l'Assemblea consortile delibera apposita proposta in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione.
2. L'ammissione di nuovi soci comporta la ridefinizione delle quote associative, secondo la procedura prevista dallo Statuto.

Articolo 7 – Controversie

1. Le parti concordano che ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e il Consorzio, derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione dello Statuto, delle delibere di Assemblea o degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dal Direttore venga in primo luogo rimessa alle determinazioni di un informale Collegio di valutazione composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due componenti così nominati.

Articolo 8 – Disposizioni finali

1. Qualora le quote di partecipazione indicate nelle premesse dovessero modificarsi o venisse ampliata la compagine societaria, le Parti si impegnano a ridefinire in buona fede il contenuto del presente Patto e a far sì che gli eventuali nuovi soci aderiscano al Patto stesso.
2. Le Parti si danno atto fin d'ora che ai Comuni sottoscrittori del presente Patto potranno subentrare, in qualità di soci del Consorzio, le rispettive forme associative (Unioni di Comuni), qualora i Comuni che ne fanno parte deliberino il trasferimento alle forme associative stesse delle funzioni relative alla gestione dei servizi socio assistenziali e/o delle quote sociali. In tal caso i Comuni interessati si impegnano a far sì che le rispettive forme associative sottoscrivano il presente Patto e tutti i diritti e gli obblighi che il presente Patto attribuisce ai Comuni interessati saranno da considerare attribuiti alle rispettive forme associative.